Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV Roma — Sabato, 16 agosto 1924 **Numero 192**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Sconfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei carabinieri Reali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1923, l'art. 12, essendosi stampato erroneamente, deve leggersi come segue:

I contratti d'affitto e di prestazione d'opera di qualsiasi natura stipulati dal Ministero dell'interno per il servizio suddetto, devono ritenersi *novati*, ope legis, a decorrere dal 1° luglio 1923 in favore di ciascuna Amministrazione provinciale competente, alle condizioni nei contratti stessi stabilite.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1240.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1233.

Trasformazione del Regio istituto zootecnico per il Piemonte in Torino in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Torino, del comune di Torino e della Camera di commercio e industria di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 l'istituto zootecnico per il Piemonte, in Torino, è trasformato in Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Torino; ne

fanno altresì parte volontariamente il comune e la Camera di commercio ed industria di Torino, e potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Esso ha per iscopo:

a) di mantenere e diffondere scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute meglio idonee al miglioramento della produzione zootecnica del Piemonte;

b) di promuovere l'incremento del bestiame locale e diffondere le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio;

c) di eseguire studi ed indagini sperimentali di indole zootecnica;

d) di eseguire ogni altro incarico speciale, inerente alla zootecnia, che potrà essere affidato alla istituzione dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, di due della Provincia, di uno del Comune, di uno della Camera di commercio e industria di Torino e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio, con una contribuzione annua non inferiore a L. 5000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

lo Stato con L. 25,000 annue che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini » del bilancio del Ministero dell'economia nazionale;

la provincia di Torino con L. 15,000;

il comune di Torino con L. 10,000;

la Camera di commercio e industria di Torino con lire 5000.

Il materiale, nonchè gli animali e relativi prodotti, in carico all'Istituto al 30 giugno 1924, sono devoluti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

Il personale dell'Istituto è costituito dal direttore e da operai giornalieri.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Alla nomina del personale salariato provvede il direttore, secondo i bisogni del servizio, e col consenso del Consiglio di amministrazione.

Il direttore, salvo la eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale giornaliero sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore conserva, a norma dell'art. 13 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa. Il personale giornaliero, attualmente addetto all'Istituto, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'Istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione il rapporto sull'attività svolta dall'Istituto e il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Il regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al direttore, salvo la suaccennata disposizione concernente l'attuale direttore, il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 49. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1241.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. 1236.

Proroga del termine di cui al R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Visto il R. decreto 10 agosto 1923, n. 1824;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 173;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1924 fissato nel R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, come limite per l'applicazione delle disposizioni sulle dispense del personale delle Ferrovie dello

Stato, di cui i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143; 28 gennaio 1923, n. 153; 10 agosto 1923, n. 1824, e sul conseguente trattamento di pensione e di indennità, viene portato al 31 dicembre 1924, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135, e nei Regi decreti-legge 27 gennaio 1924, nn. 172 e 173.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 52. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1242.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1237.

Norme per il trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti addetti alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, i quali abbiano cessato definitivamente di prestare servizio dal 1° gennaio 1923 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in seguito a riduzione di posti per soppressione o limitazione di servizio o per esuberanza debitamente autorizzate dall'autorità governativa, o per scarso rendimento o incapacità, senza avere acquistato diritto a pensione a termini del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, avranno diritto al trattamento stabilito nei seguenti articoli, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto regolamento 30 settembre 1920.

Art. 2.

Hanno diritto a pensione secondo le norme del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, gli agenti di cui al precedente articolo i quali:

a) abbiano raggiunto 60 anni di età se addetti ai servizi attivi e 65 anni se addetti a servizi sedentari ed abbiano compiuto 25 anni di servizio utile a pensione ai sensi del regolamento;

b) siano riconosciuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, inabili in modo permanente ed assoluto a lavoro proficuo ed abbiano 10 anni di servizio utile a pensione.

Art. 3.

Agli agenti che non abbiano diritto a pensione secondo l'articolo precedente è concessa facoltà di chiedere entro il 31 dicembre 1924 la restituzione del contributo di previdenza del 15 % versato dal 1° gennaio 1919 in poi, sotto deduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per gli agenti che non sono soggetti a tale assicurazione sotto deduzione dei quattro quindicesimi del contributo stesso, che rimangono accreditati a loro favore con la forma dei versamenti facoltativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 53. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1243.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1057.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Filippo Parlatore, in Palermo.

N. 1057. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Filippo Parlatore in Palermo ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 9 corrente in Venezia Porto Marghera, provincia di Venezia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 12 agosto 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. ELENCO N. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	625714	420 —	Alciato *Ida*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio, minori, sotto la patria potestà del padre, dom a Portula (Novara).	Alciato *Lidda*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio, minori, ecc. come contro
5 %	49604	175 —	*Lombardo* Nicola di Giuseppe, dom. a New York.	*Lombardi* Nicola di Giuseppe, dom. a New York.
»	220216	130 —	Carlevaro *Pasqualina* fu Cristoforo, minore, sotto la patria potestà di Capello *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Carlevaro Cristoforo, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria).	Carlevaro *Pasquina* fu Cristoforo, minore, sotto la patria potestà *della madre* Capello *Angela* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	100930	140 —	Digiacomo *Stella* fu Biagio, moglie di Nicosia Paolo, dom. a Comiso (Siracusa), vincolata.	Digiacomo *Maria-Stella* fu Biagio, ecc come contro.
3.50 %	413509	17.50	Musset Maria-Luigia-Federica fu Federico, nubile, dom a Villar Pellice (Torino); Con usufrutto vitalizio a Morglia *Giacomo*, fu Giovanni Daniele, dom. a Villar Pellice.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Morglia *Giovanni-Daniele-Giacomo* fu Giovanni-Daniele, ecc. come contro.
»	239051	70 —	Curti Albina fu Domenico moglie di Giumanini *Battista*, dom a Milano.	Curti Albina fu Domenico, *ved. di Resegotti Vincenzo e moglie in seconde nozze* di Giumanini *Giovanni Battista*, dom. a Milano.
»	548660	70 —	*Scusel* Giovanni fu *Antonio* dom. a Casale di Pari (Grosseto).	*Scussel* Giovanni fu *Pietro-Antonio* dom. come contro.
»	70488	185.50	Rabino *Adelaide*, nubile, fu Pietro, dom. in Magliano, minore, sotto la tutela della madre *Giuseppa' Deleani*, ved. di Pietro Rabino.	Rabino *Maria-Adelaide* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Delleani Augusta-Giuseppa*, ved Rabino, domiciliata in Magliano (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ordinanza contenente le norme relative ai concorsi a posti di insegnante e di direttore nelle Regie scuole elementari all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, e il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915, n. 1993;

Veduti i Regi decreti 11 marzo 1923, nn. 589 e 635;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1923, n. 2132, e 4 novembre 1923, n. 2453, e le relative ordinanze del 5 giugno 1924 del Ministro per la pubblica istruzione;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Possono partecipare ai concorsi ai posti di insegnante nelle Regie scuole elementari e nei Regi giardini d'infanzia all'estero tutti coloro che si trovano nelle condizioni, di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, e al concorso ai posti direttivi nelle Regie scuole elementari tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 8 del decreto stesso.

Art. 2.

I documenti che i concorrenti debbono presentare, a corredo della domanda, stesa su foglio di carta bollata da L. 3, sono i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini italiani quand'anche manchino della naturalità;

b) diploma originale di legale abilitazione all'ufficio per il quale si concorre o copia autentica del medesimo. Al diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare deve essere unito il diploma di licenza normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi, o in mancanza del diploma un certificato dei voti stessi. Al diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguita per esami, dev'essere unito un certificato dei voti ottenuti nei singoli esami;

c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'un insegnante o direttore e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, relativo all'ultimo bienno, rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1923, n. 431. I maestri che abbiano avuto residenza all'estero, si faranno rilasciare il certificato di moralità dall'autorità consolare competente;

f) certificato generale di penalità;

g) certificato previsto dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, per i soli maestri in servizio nelle scuole elementari del Regno;

h) diploma di maestra giardiniera, per le sole maestre che concorrono ai posti del grado preparatorio.

I documenti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando di concorso.

Art. 3.

Nella domanda il concorrente deve indicare chiaramente il proprio recapito e successivamente comunicherà al Ministero le eventuali variazioni.

Alla domanda dev'essere unita la prova del pagamento presso un ufficio del registro o un ufficio consolare della tassa d'ammissione al concorso in L. 25, e una nitida fotografia, con firma del candidato autenticata dal sindaco del Comune di residenza o dall'autorità consolare o da un Regio notaio.

Nella domanda il concorrente deve indicare a quale posto intende concorrere e su quale lingua straniera intende essere esaminato.

Art. 4.

Il Ministero si riserva di accertare, con mezzi propri, la verità del contenuto dei documenti esibiti, specialmente per quanto si riferisce alla condotta morale e civile, al servizio prestato dai candidati e alle loro condizioni fisiche. Provvede altresì a fare regolarizzare dai candidati i documenti non conformi alle disposizioni di legge.

Con decisione insindacabile, decide quindi l'ammissione o l'esclusione dal concorso dei candidati e ne dà partecipazione a ciascuno di essi.

Art. 5.

La Commissione per il concorso ai posti di maestro è nominata dal Ministero e risulta composta dei seguenti membri:

1° Un funzionario del ruolo diplomatico e consolare, presidente;

2° Un funzionario delegato dal Ministero delle colonie;

3° Due capi d'istituto o profesori di istituti medi;

4° Un Regio ispettore scolastico o un direttore didattico.

Alla Commissione sarà addetto per i lavori di segreteria, un funzionario designato dalla Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

Art. 6.

Per i concorsi ai posti d'insegnante la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, di cui 40 per la prova scritta, 40 per l'orale e 20 per i titoli.

Coloro che siano riusciti vincitori in un concorso bandito per titoli ed esame, scritto e orale, nelle pubbliche scuole elementari del Regno, saranno esonerati dall'esame scritto. In tal caso, nel fare il computo totale dei voti, la Commissione raddoppierà il voto assegnato alla prova orale.

I titoli saranno classificati in base ai criteri stabiliti dalla Commissione, che provvederà a suddividerli nelle seguenti tre categorie:

a) titoli di studio fondamentali;

b) titoli di servizio;

c) titoli di cultura.

Adeguata valutazione sarà data al servizio militare prestato in reparti di combattimento e alle onorificenze di guerra.

Art. 7.

Il tema d'esame sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, fra tre proposti dalla Commissione.

Art. 8.

La minuta e la buona copia della prova scritta debbono essere redatte su carta distribuita dalla Commissione giudicatrice e firmate da uno dei suoi componenti.

La prova scritta ha la durata di 7 ore; la vigilanza durante la prova è affidata agli stessi membri della Commissione.

Compiuto il proprio lavoro, ogni concorrente, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo chiude entro una busta, unitamente ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità. Quindi consegna la busta alla Commissione e un membro di questa vi appone la sua firma con l'indicazione dell'ora della consegna.

Art. 9.

La Commissione, nel giorno in cui si aduna per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata l'integrità delle singole buste, le apre, segnando su ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notato su ciascuno il voto assegnato insieme con un breve giudizio, si aprono le buste e si trascrivono in apposito elenco i nomi dei concorrenti, con l'indicazione del voto a ciascuno assegnato.

Art. 10.

La prova orale sarà sostenuta dai candidati che abbiano conseguito almeno 24/40 nella prova scritta.

La Commissione stabilisce l'ordine di presentazione dei candidati alla prova orale.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giuge il suo turno, o non abbia ottenuto in tempo dalla Commissione, per gravi e giustificati motivi, il rinvio della prova.

Ogni candidato sarà interrogato per non oltre 45 minuti nelle materie di esame di cui al programma annesso.

Sono approvati e inclusi nella graduatoria quei candidati che nell'esame orale abbiano ottenuto almeno 24/40.

Art. 11.

Il candidato ammesso all'esame orale dovrà dichiarare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso di ammissione all'esame, su quale classico della pedagogia intenda riferire, quali libri di divulgazione scientifica o storica o geografica, adatti ai ragazzi, abbia letto.

Quando la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, deciderà la Commissione.

Art. 12.

Compiute le prove scritte ed orali la Commissione procede, per i soli candidati, alla valutazione dei titoli.

Art. 13.

Nel concorso a posti d'insegnante a favore dei candidati che superino con idoneità l'esame facoltativo in una lingua straniera, la Commissione dispone di un massimo di 5 punti, da aggiungersi eventualmente a quelli stabiliti dall'art. 6.

Art. 14.

Ultimato l'esame dei titoli la Commissione formulerà le seguenti graduatorie, che potranno comprendere un numero di vincitori doppio dei posti messi a concorso:

a) graduatoria dei maestri e delle maestre eleggibili ai posti di scuola elementare maschile e integrative di avviamento professionale;

b) graduatoria delle maestre eleggibili ai posti femminili delle classi elementari e integrative di avviamento professionale;

c) graduatoria delle maestre eleggibili ai posti nelle classi preparatorie (asili infantili).

Nei concorsi ai posti di direttore si formuleranno due graduatorie, una ai posti di direttore nelle scuole maschili o miste, una dei posti di direttrice nelle scuole femminili.

Art. 15.

A parità di voti la Commissione decide il posto che spetta ai candidati col seguente ordine di preferenza:

1° Chi abbia conseguito la migliore votazione negli esami;

2° Chi abbia prestato servizio militare in guerra o sia decorato al valore o invalido di guerra;

3° Chi abbia servizio di maggior durata o meglio qualificato.

Art. 16.

I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare dal segretario e firmati da tutti i commissari. Dal verbale debbono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, e i voti conseguiti da ciascun concorrente nelle singole prove. Infine saranno compilati gli elenchi degli eleggibili e le graduatorie.

Le votazioni sono palesi.

Art. 17.

Nei concorsi ai posti di direttore si applicano le norme del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589.

Art. 18.

Coloro che abbiano vinto un concorso per titoli ed esame a posti di direttore didattico governativo, nelle scuole del Regno, sono tenuti a sostenere soltanto la prova orale.

Per il computo totale dei voti assegnati all'esame, la Commissione raddoppierà il voto assegnato alla prova orale predetta.

Art. 19.

Il limite di età per i concorsi ai posti direttivi è fissato a 40 anni; ma è elevato a 50 per il primo concorso che sarà bandito dopo la pubblicazione della presente ordinanza.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PROGRAMMI D'ESAME
PER I CONCORSI AI POSTI DI MAESTRO.

1° Esame scritto di pedagogia.
2° Esame orale.

Italiano.

I più rappresentativi scrittori italiani, dalle orgini ai tempi nostri.

Esposizione sommaria di una delle opere letterarie più significative, accompagnata dal commento di un passo a scelta del candidato.

Le principali opere moderne della letteratura infantile.

Cenni sulla storia dell'arte.

Pedagogia e didattica.

I classici della pedagogia moderna. Cenni sulle opere. Commento di un passo di classico della pedagogia moderna a scelta del candidato.

Sommaria conoscenza dei principali periodi della storia della pedagogia e della educazione moderna.

La didattica dei diversi insegnamenti, in relazione ai programmi o all'ordinamento della scuola elementare.

Storia.

Conoscenza della storia d'Italia dalla rivoluzione francese alla guerra mondiale, con particolare riguardo al movimento economico e culturale dell'Italia, nell'ultimo cinquantennio e alla sua attività coloniale.

Cenni storici sui principali Stati mediterranei verso i quali è diretta la nostra emigrazione.

Geografia.

Cognizioni generali di geografia, fisica e politica con particolare riguardo all'Italia e ai paesi mediterranei.

I principali viaggiatori, esploratori, e civilizzatori italiani e stranieri.

Le Colonie italiane.

Le leggi sull'emigrazione e gli istituti di tutela degli emigranti.

Scienze e igiene.

Nozioni fondamentali di scienze in relazione ai programmi della scuola elementare, con particolare riguardo ai paesi del Mediterraneo (fauna, flora, ecc.).

Igiene scolastica in rapporto alle condizioni della vita e della salute nei paesi in cui hanno sede le scuole italiane. Mezzi per prevenire e combattere nelle scuole le malattie più diffusive.

La ginnastica e i giuochi.

Legislazione.

Notizie sull'ordinamento della scuola in Italia.

Le scuole italiane all'estero. Scuole Regie e sussidiate.

Lingue (facoltative).

Il candidato dovrà mostrare di conoscere praticamente una lingua straniera a sua scelta, in modo da sostenere senza difficoltà una breve conversazione su argomenti relativi al programma d'esame.

PROGRAMMA D'ESAME
PEL CONCORSO AI POSTI DI DIRETTORE.

Il programma per il concorso ai posti di maestro, con le seguenti aggiunte:

Pedagogia e didattica. — L'ordinamento didattico e amministrativo delle scuole locali e straniere in qualcuno degli Stati mediterranei in cui il candidato abbia prestato servizio. Il problema dell'insegnamento delle lingue nelle scuole italiane all'estero.

Storia. — Le antiche civiltà mediterranee. Le grandi repubbliche marinare italiane.

Geografia. — I rapporti tra le colonie italiane e straniere e le popolazioni locali.

Scienze e igiene. — Le più caratteristiche e diffuse malattie nei paesi del Mediterraneo.

Legislazione. — L'ordinamento politico, amministrativo e religioso, dei popoli mediterranei.

Lingue (facoltative). — Lettura e traduzione orale dall'italiano e viceversa di un brano di una lingua scelta dal candidato.

Consorso a posti d'insegnante nelle Regie scuole elementari e nei Regi giardini d'infanzia all'estero.

1° E' aperto un concorso a n. 46 posti di maestro e a n. 54 posti di maestra nelle Regie scuole elementari italiane e a n. 22 posti di maestra nei Regi asili d'infanzia all'estero.

2° Sono ammessi ai concorsi per titoli ed esami, per metà dei detti posti:

a) gl'insegnanti che siano già in servizio di ruolo nelle scuole elementari del Regno, amministrate dai Comuni o dai Regi provveditorati, che non abbiano superato i 30 anni di età, che non siano mai incorsi in una punizione disciplinare e che non siano stati in congedo per motivi di salute e in aspettativa per ragioni di salute per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;

b) gl'insegnanti, comunque nominati (provvisori, incaricati o supplenti) delle scuole italiane all'estero regie o sussidiate, i quali siano in servizio alla data del bando di concorso, siano forniti del titolo d'abilitazione all'insegnamento elementare e non abbiano superato i 30 anni di età.

Gli insegnanti, di cui alle lettere *a*) e *b*), che siano riusciti vincitori in un concorso bandito per titoli ed esami, sono dispensati dalla prova scritta.

Per l'altra metà dei posti di cui al n. 1 del presente bando, è aperto un concorso per soli titoli fra gl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero fin dall'anno scolastico 1922-23, con nomina ministeriale di provvisorio o di coadiutore e siano forniti almeno del titolo d'abilitazione all'insegnamento elementare, anche se abbiano superato il 30° anno di età.

Qualora il numero dei vincitori di una delle due corrispondenti graduatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) non sia sufficiente a coprire il numero dei posti messi a concorso, il numero dei vincitori dell'altra graduatoria sarà aumentato nella misura dei posti che rimarrebbero vacanti con l'altra.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà presentare entro le ore 18 del 31 agosto 1924 al Ministero degli esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero) una domanda in carta da bollo di L. 3 scritta e firmata di proprio pugno, con indicazione del genere di posti ai quali il candidato intende concorrere (elementari maschili, femminili, di grado preparatorio) con la dichiarazione che il concorrente, nel caso riesca vincitore, è disposto ad accettare qualsiasi residenza gli venga offerta. Nella domanda dovrà altresì chiaramente risultare l'indirizzo del concorrente. Saranno utili alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana. Si intendono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini italiani, quando anche manchino della naturalità;

b) diploma originale di abilitazione all'insegnamento elementare e licenza normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi, o certificato dei voti rilasciato dal capo dell'istituto. Qualora la licenza sia stata ottenuta con esame d'integrazione, il concorrente dovrà anche presentare un certificato dal quale risultino i voti ottenuti per il conseguimento del titolo integrato;

c) atto di nascita;

d) certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante nelle scuole all'estero o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) certificato di moralità relativo all'ultimo biennio, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco del Comune o dal Regio console della circoscrizione in cui il candidato ha avuto la sua ultima dimora;

f) certificato generale di penalità;

g) quietanza dell'ufficio del registro e bollo o di un Regio consolato comprovante il pagamento della tassa di L. 25 per l'ammissione al concorso;

h) fotografia del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un Regio notaio o da un Regio agente consolare;

i) i maestri titolari nelle scuole del Regno, dovranno presentare un certificato del Regio provveditore agli studi dal quale risulti quanto segue:

1. se sono maestri effettivi di ruolo e con quale decorrenza;
2. quale grado hanno, quale stipendio percepiscono, qual'è la loro anzianità di carriera, e qualifica del servizio per ogni anno di servizio;
3. che durante l'intera carriera non sono stati mai in congedo per motivi di salute e in aspettativa per motivi di salute, complessivamente per un periodo di tempo superiore ad un anno;
4. che non è in corso alcun provvedimento di carattere disciplinare a loro carico e che durante tutta la carriera non sono stati mai puniti con la censura o sospensione disciplinare o altre pene più gravi;

l) le concorrenti ai posti di grado preparatorio (asili e giardini d'infanzia) dovranno presentare altresì il diploma di maestre giardiniere;

Tuttavia per le maestre che siano già in servizio come provvisorie e coadiutrici nelle classi infantili o nei giardini d'infanzia all'estero, sarà sufficiente la presentazione del solo diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e) e f) debbono essere legalizzati secondo le norme in vigore e quelli di cui alle lettere a), d), e) e f) debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dal bando di concorso.

3° I candidati che siano titolari nelle scuole del Regno sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), e) e f).

4° Il Ministero si riserva la facoltà di accertare, con mezzi propri, la validità del contenuto dei documenti esibiti dai candidati. Con decisione definitiva e insindacabile determina quali fra i concorrenti sono ammessi e quali esclusi dal concorso.

5° I documenti possono essere presentati in originale o in copia legale e debbono essere autenticati nelle forme di legge. I documenti rilasciati dalle autorità consolari debbono essere vidimati dal Ministero.

6° Non sono ammessi, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano al Ministero dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti obbligatori.

7° I concorrenti dichiarati vincitori, i quali non accettino la sede loro assegnata, o non la raggiungano entro il termine stabilito dal Ministero, saranno dichiarati decaduti e non potranno essere più nominati nelle Regie scuole all'estero, se non superando un nuovo concorso;

8° Gl'insegnanti vincitori del concorso sono nominati straordinari e percepiranno lo stipendio e l'indennità di residenza stabilita dalle disposizioni in vigore. Spetterà ad essi inoltre una indennità di prima nomina, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè e per la famiglia e la diaria per i giorni di viaggio. Lo stipendio e i compensi ordinari e straordinari di cui sopra saranno corrisposti in lire italiane, con l'aggiunta della rifusione del cambio nella misura indicata dai Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2195, e 1° maggio 1924, n. 7.

9° Il servizio precedentemente prestato nelle scuole del Regno o all'estero, sarà computato agli effetti dell'attribuzione dello stipendio e dell'anzianità di ruolo.

10° I vincitori del concorso, dopo un biennio di permanenza all'estero, potranno far passaggio, su loro domanda o per decisione del Ministero, nei ruoli delle pubbliche scuole elementari del Regno. In ogni caso non potranno permanere nelle dette scuole oltre un quinquennio, compiuto il quale essi faranno passaggio nelle scuole del Regno, conservando la propria anzianità. Potranno però esser confermati all'estero per un secondo quinquennio qualora la loro opera risulti efficace e lodevole, da renderne utile la continuazione. G'insegnanti che verranno chiamati a coprire uffici direttivi, potranno essere confermati per un terzo quinquennio.

Il servizio prestato all'estero sarà valutato agli effetti della pensione e degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi 2 anni il doppio e per i successivi col vantaggio di un terzo.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO AI POSTI DI MAESTRO.

1° Esame scritto di pedagogia;
2° Esame orale sulle seguenti materie:

Italiano.

I più rappresentativi scrittori italiani, dalle origini ai tempi nostri.

Esposizione sommaria di una delle opere letterarie più significative, accompagnata dal commento di un passo a scelta del candidato.

Le principali opere moderne della letteratura infantile.

Cenni sulla storia dell'arte.

Pedagogia e didattica.

I classici della pedagogia moderna. Cenni sulle opere. Commento di un passo di classico della pedagogia moderna a scelta del candidato.

Sommaria conoscenza dei principali periodi della storia della pedagogia e dell'educazione moderna.

La didattica dei diversi insegnamenti, in relazione ai programmi e all'ordinamento della scuola elementare.

Storia.

Conoscenza della storia d'Italia dalla rivoluzione francese alla guerra mondiale, con particolare riguardo al movimento economico e culturale dell'Italia, nell'ultimo cinquantennio e alla sua attività coloniale.

Cenni storici sui principali Stati mediterranei verso i quali è diretta la nostra emigrazione.

Geografia.

Cognizioni generali di geografia fisica e politica, con particolare riguardo all'Italia e ai paesi mediterranei.

I principali viaggiatori, esploratori e civilizzatori italiani e stranieri.

Le Colonie italiane.

Le leggi sull'emigrazione e gli istituti di tutela degli emigranti.

Scienze e igiene.

Nozioni fondamentali di scienze in relazione ai programmi della scuola elementare, con particolare riguardo ai paesi del Mediterraneo (fauna, flora, ecc.).

Igiene scolastica in rapporto alle condizioni della vita e della salute nei paesi in cui hanno sede le scuole italiane. Mezzi per prevenire e combattere nelle scuole le malatti più diffuse.

La ginnastica e i giuochi.

Legislazione.

Notizie sull'ordinamento della scuola in Italia.

Le scuole italiane all'estero. Scuole regie e sussidiate.

Lingue (facoltative).

Il candidato dovrà mostrare di conoscere praticamente una lingua straniera a sua scelta, in modo da sostenere senza difficoltà una breve conversazione su argomenti relativi al programma d'esame.

Concorso a posti direttivi nelle Regie scuole elementari all'estero.

1° E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 5 posti di direttore didattico e n. 5 posti di direttrice didattica nelle Regie scuole italiane elementari all'estero.

2° Al concorso possono partecipare soltanto i maestri muniti del diploma di direttore didattico, che abbiano conseguito da almeno 5 anni il grado di ordinario e appartengano da almeno 2 anni ai ruoli delle scuole elementari governative all'estero.

3° La domanda, in carta legale da L. 3, nella quale sarà indicato il preciso recapito del concorrente, dovrà essere presentata entro il 31 agosto 1924 al Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero), corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale d'abilitazione alla direzione didattica;
b) certificato del Ministero degli esteri da cui risulti che il concorrente insegna, da almeno 2 anni, nelle scuole italiane all'estero, in qualità di effettivo;
c) atto di nascita, da cui risulti che il candidato, alla data del bando di concorso, non ha superato i 50 anni di età;
d) certificato medico da cui risulti che il candidato, per le sue condizioni fisiche, è atto ad esercitare l'ufficio di direttore didattico nelle scuole all'estero;
e) certificato generale di penalità;
f) certificato di buona condotta, rilasciato dal Regio console della località nella quale il candidato ha insegnato nell'ultimo biennio;
g) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento;
h) ritratto del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un Regio notaio o dal Regio console;
i) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 50, presso un ufficio del registro o consolare;
l) tutti i titoli e documenti che il candidato ritenga opportuno di presentare, compresi i certificati comprovanti il servizio prestato nelle scuole elementari, rilasciati dalle competenti autorità.

I documenti di cui sopra, debitamente legalizzati nei modi di legge, potranno anche essere presentati in copia autentica, legalizzata dalla competente autorità.

4° Il Ministero si riserva di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti e di stabilire insindacabilmente quali fra i concorrenti si trovino nelle condizioni richieste per l'ammissione al concorso.

Per i candidati ammessi al concorso il Ministero invia gli atti alla Commissione, unitamente ad una relazione sulle attitudini didattiche e sulla capacità a coprire l'ufficio direttivo, di ciascun concorrente.

5° L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia applicata, ed in una prova orale sui programmi stabiliti dal Ministero con l'ordinanza del 30 giugno 1924. **Le prove avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti ammessi. Coloro che abbiano superato un concorso per direttore didattico per titoli ed esami nelle scuole del Regno, sono esonerati dalla prova scritta.**

6° I vincitori, quando vi siano direzioni vacanti, verranno nominati, seguendo il turno della graduatoria, direttori con l'obbligo dell'insegnamento.

Ad essi verrà attribuito lo stipendio iniziale dei direttori didattici governativi del Regno, dei quali seguiranno la carriera economica. Dopo un triennio di favorevole esperimento, i direttori saranno nominati stabilmente, sempre con l'obbligo d'insegnamento. Diversamente saranno restituiti al ruolo dei maestri elementari

7° I candidati riusciti vincitori ed assegnati ad una sede, che non la raggiungano nei termini fissati dal Ministero, saranno dichiarati dimissionari, non potranno riprendere servizio come direttori se non in seguito a un nuovo concorso e saranno restituiti al ruolo degl'insegnanti elementari all'estero.

8° Gli insegnanti che ottengono la nomina di direttore potranno essere confermati nelle scuole all'estero, anche per un terzo quinquennio, dopo il quale faranno senz'altro passaggio nel ruolo dei direttori didattici governativi del Regno. I direttori delle Regie scuole elementari all'estero potranno, con il consenso del Ministero della pubblica istruzione far passaggio nel ruolo dei direttori didattici governativi del Regno per domanda, anche prima della scadenza del termine stabilito per il trasferimento d'ufficio.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

PROGRAMMI D'ESAME
PER IL CONCORSO AI POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO.

1° Esame scritto di pedagogia;
2° Esame orale delle seguenti materie:

Italiano.

I più rappresentativi scrittori italiani, dalle origini ai tempi nostri.

Esposizione sommaria di una delle opere letterarie più significative, accompagnata dal commento di un passo a scelta del candidato.

Le principali opere moderne della letteratura infantile.

Cenni sulla storia dell'arte.

Pedagogia e didattica.

I classici della pedagogia moderna. Cenni sulle opere. Commento di un passo di classico della pedagogia moderna, a scelta del candidato.

Sommaria conoscenza dei principali periodi della storia della pedagogia e dell'educazione moderna.

La didattica dei diversi insegnamenti, in relazione ai programmi e all'ordinamento della scuola elementare.

L'ordinamento didattico e amministrativo delle scuole locali e straniere in qualcuno degli Stati mediterranei in cui il candidato abbia prestato servizio.

Il problema dell'insegnamento delle lingue nelle scuole italiane all'estero.

Storia.

Le antiche civiltà mediterranee. Le grandi repubbliche marinare italiane.

Conoscenza della storia d'Italia dalla Rivoluzione francese alla Guerra mondiale, con particolare riguardo al movimento economico e culturale dell'Italia, nell'ultimo cinquantennio e alla sua attività coloniale.

Cenni storici sui principali Stati mediterranei verso i quali è diretta la nostra emigrazione.

Geografia.

Cognizioni generali di geografia fisica e politica, con particolare riguardo all'Italia e ai paesi mediterranei.

I principali viaggiatori, esploratori e civilizzatori italiani e stranieri.

Le Colonie italiane.

Le leggi dell'emigrazione e gli istituti di tutela degli emigranti.

Rapporti fra le Colonie italiane e straniere e le popolazioni locali.

Scienze e igiene.

Nozioni fondamentali di scienze in relazione ai programmi della scuola elementare, con particolare riguardo ai paesi del Mediterraneo (fauna, flora, ecc.).

Igiene scolastica in rapporto alle condizioni della vita e della salute nei paesi in cui hanno sede le scuole italiane. Mezzi per prevenire e combattere nelle scuole le malattie più diffusive.

Le più caratteristiche e diffuse malattie nei paesi del Mediterraneo.

La ginnastica e i giuochi.

Legislazione.

Notizie sull'ordinamento della scuola in Italia.

Le scuole italiane all'estero. Scuole regie e sussidiate.

L'ordinamento politico, amministrativo e religioso dei popoli mediterranei.

Lingue (facoltative).

Il candidato dovrà mostrare di conoscere praticamente una lingua straniera a sua scelta, in modo da sostenere senza difficoltà una breve conversazione su argomenti relativi al programma di esame.

Lettura e traduzione orale dall'italiano e viceversa di un brano di una lingua scelta dal candidato.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.